



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE**

dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

Alla pubblica udienza del 18.10.2022, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 26567/'18 del ruolo generale

T R A

ANNAMARIA Lubrano Lavadera, IOLE e ANTONELLA Lubrano Lobianco, tutte n.q. di eredi di MICHELE LUBRANO LOBIANCO, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Castaldo e Paola Ernestina Frese, presso il cui studio in Napoli, lgo Torraca n. 71, elett.te domicilia

C O N T R O

I.N.P.S. – in persona del leg rapp.te p.t. - rapp.to e difeso, in virtù di procura notarile, dall'avv. A di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n. 55

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 27.12.2018, i ricorrenti, nella qualità di eredi di Michele Lubrano Lobianco, deducevano: che il proprio dante causa aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale ex art 13, comma 8, lg 257/'92 con sentenza n. 6096/'11 del Tribunale di Napoli; che, con successiva pronuncia n. 4149/'15, il medesimo Tribunale

aveva condannato l'istituto al pagamento, in favore di Lubrano Lobianco Michele, della complessiva somma di euro 60.646,89, oltre interessi legali; che l'istituto aveva provveduto a corrispondere i relativi importi al netto delle trattenute; che avverso la pronuncia era stato proposto ricorso in appello; che la Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato la nullità del ricorso di primo grado; che l'istituto, con nota del 16.10.2018, aveva comunicato di aver provveduto al ricalcolo delle somme, con rideterminazione dell'importo nell'ammontare di euro 32.624,90. Assumevano l'erroneità del calcolo effettuato dall'Istituto con applicazione del termine prescrizione decennale dei ratei, assumendo interruzione della prescrizione con domanda amministrativa del 1999, con ricorso introduttivo della domanda giudiziale nel 2006 nonché con il successivo ricorso giudiziale RG 9420/'12, esitato nella pronuncia n. 4149/'15. Concludevano per la condanna di parte resistente alla determinazione delle differenze dovute al dante causa Lubrano Lobianco Michele per l'importo complessivo di euro 150.726,93. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Eccepiva che con sentenza 6096/2011, passata in giudicato per tardiva impugnazione, il Tribunale di Napoli aveva accertato il diritto alla rivalutazione contributiva in ragione dell'esposizione ad amianto; che, con successiva sentenza n. 4149/2015, il Tribunale di Napoli aveva condannato l'Istituto al pagamento di differenze di importi su ratei di pensione marittima; di aver provveduto alla liquidazione delle relative somme (euro 60.646,89); che, a seguito di ricorso proposto dall'istituto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 1979/2018, in riforma totale della sentenza 4149/2015, aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo. Tanto premesso, contestava che fosse intervenuta transazione in ordine alla pretesa ed eccepiva la prescrizione dei ratei.

Il ricorso va respinto.

Parte resistente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei ratei pensionistici. I ricorrenti contestano la prescrizione dei crediti azionati, assumendo l'interruzione della stessa con la proposizione della domanda giudiziale di cui al giudizio Rg 15976/'06, conclusosi con sentenza n. 6096/'11 e con il ricorso RG 9420/'12.

Come osservato dalla Corte di Appello di Torino in recentissima pronuncia (n. 398/'22), "la domanda volta al conseguimento del beneficio della rivalutazione per il periodo di esposizione ad amianto costituisce una domanda autonoma rispetto alla pensione e non è diretta a correggere il trattamento pensionistico calcolato erroneamente, ma ad ottenere il riconoscimento di un autonomo beneficio, seppure influente sul trattamento

pensionistico (vedasi in tal senso le sentenze nn.274/2013 e 1319/12 di questa Corte di merito).

Infatti con la domanda per cui è causa non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppur previsto dalla legge ai fini pensionistici e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un incremento), è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico”.

Va preliminarmente osservato che, sebbene dal dispositivo della pronuncia n. 6096/'11 possa apparire che le parti abbiano inteso proporre anche domanda di condanna generica al pagamento della pensione, la parte motiva della richiamata pronuncia non contiene riferimento alcuno alla prestazione ed anche la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1979/'18, ha ritenuto la sentenza “di natura dichiarativa del diritto” alla rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto (cfr pag 3 della richiamata sentenza).

La domanda giudiziale di accertamento del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva, azionata con ricorso Rg 15976/'06 non esplica dunque gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. con riferimento al diverso ed autonomo diritto al trattamento pensionistico.

Con riferimento poi agli effetti della domanda giudiziale proposta con ricorso RG 9420/'12, va osservato quanto segue.

Il giudizio è esitato nella pronuncia n. 4149/'15, di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di arretrati sul trattamento di pensione ai marittimi in godimento. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso in Appello e la Corte di Appello di Napoli, con pronuncia n. 1979/'18, ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr pronunce depositate in atti).

Orbene, la Suprema Corte ha osservato che “L'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato

come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore” (cfr Cass civ, sez. III, n. 124/'20).

Nella specie il ricorso introduttivo del giudizio esitato nella pronuncia 4149/'15 risulta carente della specificazione dei termini della pretesa alle differenze sul trattamento pensionistico, difettando la deduzione della stessa prestazione in godimento oltre che degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della determinazione delle somme asseritamente dovute.

Ne consegue l'inidoneità dell'atto in questione a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione.

Quanto all'atto introduttivo del presente giudizio, esso è stato notificato all'istituto resistente in data 6.2.2019.

In ordine all'individuazione del termine prescrizionale applicabile, va osservato quanto segue.

Come osservato dalla Corte di Appello di Torino nella richiamata pronuncia n. 398/'22 “L'art. 47 bis ha previsto che i ratei pensionistici arretrati si prescrivono nel termine di 5 anni anche in ipotesi di riliquidazione ("1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'[articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), ma fino all'entrata in vigore di tale disposizione (6.7.2011) il diritto ai ratei pensionistici si prescriveva nel termine di dieci anni, se i ratei non erano stati riscossi, e in cinque anni se invece essi erano stati liquidati con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, permanendo l'illiquidità, per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr. [Cass. n. 2563/2016](#)).

La novella del 2011 non è retroattiva perché nel vigore della precedente disciplina la prescrizione già operava e il legislatore si è limitato soltanto a rideterminare la durata del termine, riducendolo a quinquennale da decennale che era.

Ne deriva che per il principio dettato dall'[art. 252 att c.c.](#) il nuovo termine quinquennale si applica anche ai diritti sorti anteriormente, sebbene a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del 2011 e sempre che, a tale data, non residui un termine minore, considerando quello decennale in parte già decorso”.

Ebbene, in applicazione dei suesposti principi, posto che i crediti azionati nel presente giudizio sono relativi al periodo aprile 1997/aprile 2011, essi risultavano già prescritti alla data della notifica del presente ricorso giudiziario (6.2.2019). Analoghe considerazione valgono con riferimento al pagamento dell'ottobre 2018.

Quanto al pagamento al netto delle ritenute, corrispondente nell'importo lordo ad euro 60.646,89, che è pacifico essere stato eseguito in esecuzione della sentenza n. 4149/'15 ed al quale la parte, nelle note scritte ai fini di udienza, assume doversi riconoscere natura di atto interruttivo del termine prescrizionale, va osservato che agli atti non è evincibile la data dello stesso, difettando ogni documentazione sul punto (cfr consulenza tecnica in atti), per cui non è possibile ritenere che lo stesso sia intervenuto nei termini come sopra individuati. Al pagamento in questione, pertanto, già in ragione del difetto di prova della tempestività dell'atto, non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione.

Alla luce di quanto esposto, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, comprese quelle di ctu, separatamente liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, separatamente liquidate;
- 3) fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Napoli, 18.10.2022

Il Giudice del lavoro